

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

**ANNO 69°
SEZIONE GENERALE**

**69. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION**

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA  AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

**8 agosto 2017
Supplemento n. 4**

32

**8. August 2017
Beiblatt Nr. 4**

SOMMARIO

Anno 2017

PARTE 1

Decreti del Presidente

Provincia Autonoma di Trento

[182010]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"

P. 2

182010

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2017

Provincia Autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 2 agosto 2017, n. 13-66/Leg.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 13-66/Leg. DI DATA 02 Agosto 2017

OGGETTO:

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e abrogazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38- 110/Leg recante norme in materia di "Tecnico competente in acustica"

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.;
- vista la legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, in particolare l'art. 24;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 162 del 12 febbraio 2016;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.;
- visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 recante “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75;
- visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) ed il Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, relativo alla disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica;
- visto l'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- visto l'art. 14 del d.P.G.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1164 del 21 luglio 2017;

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. All'articolo 1 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole: “anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale” sono inserite le seguenti: “o di qualità costruttiva degli edifici in legno”;
- b) nel comma 2, le parole: “anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto,” sono soppresse.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. All'articolo 2 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, le parole: "all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015)";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), sono altresì definiti gli interventi di:

a) ristrutturazione importante di primo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva asservita all'intero edificio;

b) ristrutturazione importante di secondo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva;

c) riqualificazione energetica: interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore.

2 ter. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1 lettera b) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, non rientrano tra gli interventi previsti dal comma 2 bis gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 3 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

" Art. 3

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal comma 2, le disposizioni di questo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonché, comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
- b) i beni ambientali di cui all'articolo 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
- c) i fabbricati industriali e artigianali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- d) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione;
- e) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m²;
- f) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale montano ai sensi dell'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;
- g) edifici o costruzioni di carattere non residenziale in cui non sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore consecutive e che, per la natura della loro destinazione, non richiedano impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano già dotati di tali impianti;
- h) i rifugi alpini e escursionistici, come individuati dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici o paesaggistici;
- i) gli edifici che non risultano compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione in modalità standard (18°C – 20°C).
- l) le strutture di protezione, qualora, anche se sostenute da strutture portanti fisse, siano realizzate con rivestimenti che possono essere tolti e rimessi.

3. Gli edifici di cui alle lettere a), b), f), g) ed h) del comma 2 sono comunque soggetti all'attestazione della prestazione energetica, quando tale attestazione risulta necessaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e comma 4.”

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 4 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3, 4 e 5 e la relativa metodologia di calcolo, sono individuati negli allegati A, A bis e A ter a questo regolamento (a seguito denominati: Allegato A, A bis e A ter). I requisiti minimi di prestazione energetica rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sono definiti anche in funzione dell'esigenza di semplificare il procedimento di certificazione.

2. Gli allegati A, A bis e A ter possono essere modificati o sostituiti con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione può prevedere le necessarie norme transitorie e le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. Nell'Allegato A sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
- c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, che costituiscono una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente;
- d) ristrutturazioni importanti di primo livello.

4. Nell'Allegato A bis sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

- a) ristrutturazione importante di secondo livello;
- b) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi e costituenti una porzione funzionalmente connessa ad un'unità preesistente. In tali ultimi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio.

5. Nell'Allegato A ter sono individuati i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica da rispettare in caso di:

- a) riqualificazione energetica;
- b) ampliamento inferiore od uguale al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente.

6. Per gli interventi di cui al comma 5 che prevedono l'isolamento termico dall'interno o l'isolamento in intercapedine, indipendentemente dall'entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle corrispondenti tabelle dell'Allegato A ter sono incrementati del 30 per cento.

7. Per gli edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo, interessati da interventi di ampliamento, interventi di ristrutturazione importante di primo o secondo livello o da interventi di riqualificazione energetica, gli obblighi di questo articolo si applicano salvo dimostrata incompatibilità con i caratteri storici, artistici o tipologici dell'edificio.

8. Restano esclusi dall'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica gli interventi di ripristino dell'involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni ed esterni, influenti dal punto di vista termico, o rifacimento di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10 per cento della superficie lorda disperdente complessiva dell'edificio.

9. Per il calcolo degli indici di prestazione energetica sono utilizzate le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea e statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

10. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali depositati presso il comune territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento urbanistico edilizio provinciale. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati redatti in caso di realizzazione degli interventi di cui al comma 3 di questo articolo, devono essere evidenziati la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ed il relativo fabbisogno di energia primaria.

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 5 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Interventi soggetti a certificazione energetica e obbligo di acquisire la certificazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi:
 - a) edifici di nuova costruzione;
 - b) demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
 - c) ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell'edificio esistente o comunque superiori a 500 metri cubi, costituenti una nuova unità immobiliare destinata ad essere utilizzata separatamente e servita da un impianto di climatizzazione invernale di nuova installazione;
 - d) ristrutturazioni importanti di primo livello.
2. Le modalità di classificazione energetica degli edifici, cui fare riferimento ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, sono indicate nell'Allegato A.
3. Quando la normativa statale prevede la redazione dell'attestato di prestazione energetica per i trasferimenti a titolo gratuito o oneroso o per le locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari, l'attestato è redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa provinciale. Nei casi previsti da questo comma, per gli edifici o le unità immobiliari residenziali che hanno superficie utile inferiore o uguale a 200 metri quadrati, quando non è possibile effettuare una determinazione rigorosa delle prestazioni energetiche dei componenti edilizi ed impiantistici, la prestazione energetica può essere determinata con il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo 4.2.2 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
4. Tutti gli edifici pubblici e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
5. Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.”

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 6 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Attestato di prestazione energetica

1. Il titolare del titolo edilizio, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile affida a un soggetto certificatore la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica e ne conserva l'originale.
2. L'attestato di prestazione energetica è redatto ed asseverato da un soggetto certificatore abilitato ai sensi dell'articolo 8, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. La procedura per l'avvio, la compilazione ed il rilascio dell'attestato di prestazione energetica è esperita esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico predisposto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7.
3. L'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente, pena l'invalidità:
 - a) la prestazione energetica globale dell'edificio determinata dagli indici di energia primaria globale non rinnovabile e di energia primaria globale rinnovabile;
 - b) la classe energetica;

- c) gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
- d) i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- e) le emissioni di anidride carbonica;
- f) l'energia esportata;
- g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, nei casi e secondo le modalità definiti al comma 4.

4. In caso di certificazione di un edificio o di un'unità immobiliare esistente, quando il certificatore attesta un livello di prestazione energetica inferiore ai livelli minimi obbligatori previsti per gli interventi di nuova costruzione, l'attestato di prestazione energetica riporta obbligatoriamente l'indicazione degli interventi migliorativi che consentono una riduzione del fabbisogno energetico, specifica la prestazione energetica raggiungibile e stima il tempo di ritorno degli investimenti previsti.

5. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 l'attestato è trasmesso in copia al comune dal soggetto certificatore, anche con procedure telematiche, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui all'articolo 76 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, quando l'edificio è dotato di libretto, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.

6. L'attestato di prestazione energetica ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che comporti una modifica della classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

7. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 8, la certificazione di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno può essere valida anche ai fini dell'attestazione di prestazione energetica, quando abbia almeno il contenuto obbligatorio di cui al comma 3."

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 7 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Organismi di accreditamento dei soggetti preposti al rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. Il rilascio degli attestati di prestazione energetica è svolto da soggetti specificatamente accreditati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi di accreditamento è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l'imparzialità nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell'esercizio della funzione demandata o nell'esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

4. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo lo schema approvato ed i criteri e le modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 2. La convenzione comprende lo schema di un codice deontologico secondo cui l'organismo di accreditamento gestisce i rapporti con i soggetti certificatori iscritti nell'elenco da questi detenuto. Il

predetto codice deontologico disciplina anche i casi di applicazione di provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei soggetti certificatori.

5. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:

- a) accreditamento dei soggetti facenti richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, ed iscrizione nell'elenco di cui alla successiva lettera b);
- b) costituzione, gestione, pubblicazione ed aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati;
- c) predisposizione e mantenimento di un portale informatico dedicato alla compilazione e rilascio per via telematica degli attestati di prestazione energetica secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente nonché alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti certificatori accreditati secondo le disposizioni di cui al comma 6;
- d) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire secondo le modalità riportate nella convenzione di cui al comma 4;
- e) promozione di attività di formazione ed aggiornamento dei soggetti certificatori;
- f) rilascio della targa energetica di cui all'articolo 11.

6. Al fine di rendere evidente la qualificazione professionale posseduta dai soggetti certificatori, l'elenco di cui alla lettera b) del comma 5 riporta informazioni relative alla competenza ed all'esperienza professionale dei soggetti certificatori ivi iscritti, secondo uno schema approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

7. Al fine di garantire la copertura degli oneri relativi alle attività di cui al comma 5 ed in particolare degli oneri relativi al controllo della qualità e della correttezza del processo di certificazione, la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, i limiti minimo e massimo degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori, qualora dovuti, ed i limiti minimo e massimo degli oneri del servizio di compilazione e trasmissione - per via telematica, attraverso il portale di cui alla lettera c) del comma 5 - degli attestati di prestazione energetica. I soggetti certificatori abilitati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, già iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, non sono tenuti al pagamento degli oneri di iscrizione nell'elenco dei soggetti certificatori. A tal fine, i medesimi soggetti sono tenuti a confermare, con cadenza annuale, il permanere della condizione di iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.

8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma con gli organismi previsti da questo articolo o altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale e delle certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno di cui agli articoli 85 e 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici. Tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'articolo 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco, ai fini del rilascio, delle certificazioni energetiche e delle certificazioni di sostenibilità ambientale o di qualità costruttiva degli edifici in legno, nel rispetto delle metodologie di calcolo individuate da questo regolamento."

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 8 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Sono riconosciuti come soggetti certificatori i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Ai fini del riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione l'iscrizione nell'elenco detenuto dagli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività di certificazione energetica.

2. I corsi di formazione per la certificazione energetica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013, sono erogati da soggetti autorizzati dalla Provincia, nel rispetto dei criteri e del programma di cui all'Allegato B bis. Gli esami finali dei corsi sono svolti secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Sono riconosciuti i corsi svolti da soggetti autorizzati dai competenti Ministeri o da altre Regioni ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013. L'Allegato B bis può essere modificato o sostituito con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici di cui è proprietario o su cui è titolare di diritto reale o con riferimento ai quali è stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

- a) progettazione o direzione lavori dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
- c) amministrazione dell'edificio;
- d) fornitura di energia per l'edificio;
- e) gestione o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
- f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

4. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio del certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica questi dichiara:

- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado;
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

5. Qualora il soggetto certificatore operi per conto di enti pubblici e di organismi di diritto pubblico, il requisiti di cui ai commi 3 e 4 sono da intendersi superati dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

6. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento alla relazione ed agli elaborati progettuali forniti ai sensi dell'articolo 4, comma 10, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. All'articolo 10 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "L'Agenzia provinciale per l'energia" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "anche avvalendosi" sono inserite le seguenti: "degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7 e".

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. All'articolo 11 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole "o ad uso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico";
- b) nel comma 3 le parole: "di abilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "di accreditamento" e le parole: "dall'agenzia per l'energia" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia";
- c) nel comma 4 le parole: "ed è riferita all'intero edificio" sono soppresse.

Art. 11

Modificazioni dell'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. All'articolo 12 bis del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Gli attestati di certificazione energetica" sono sostituite dalle seguenti: "Gli attestati di prestazione energetica" e le parole: "Agenzia provinciale per l'energia" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia";
- b) nel comma 2, dopo le parole: "sistema informativo", sono inserite le seguenti: "e di pubblicazione dei dati in esso contenuti, nel rispetto della disciplina statale in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'articolo 13 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica previsti dall'articolo 4, introdotti con deliberazione della Giunta provinciale 12 febbraio 2016, n. 162, trovano applicazione per le domande del titolo edilizio, per le segnalazioni certificate di inizio attività, per le richieste di accertamento della conformità urbanistica e per le comunicazioni per opere libere ai sensi dell'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo dalla data di approvazione della medesima deliberazione.

2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 7 si applicano a partire dal primo gennaio 2017."

Art. 13

Modificazioni degli Allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia n. 11-13/Leg del 2009

1. L'Allegato A del d.P.P. n. 11-13/Leg del 2009 è sostituito dall'Allegato A allegato a questo regolamento.
2. L'Allegato B del d.P.P. n. 11-13/Leg del 2009 è abrogato.
3. Dopo l'Allegato A del d.P.P. n. 11-13/Leg del 2009 sono inseriti gli allegati A bis, A ter e B bis allegati a questo regolamento.

Art. 14

Abrogazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. L'articolo 14 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi



Allegato A

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica, si utilizzano i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile, non rinnovabile e totale definiti dalla normativa nazionale vigente.

1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO

Il progettista verifica che:

- l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio espresso in energia primaria totale ($EP_{gl,tot}$) e gli indici di prestazione termica utile per il riscaldamento ed il raffrescamento ($EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$) siano inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{gl,tot,limite}$, $EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,limite}$);
- l'efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale, di produzione dell'acqua calda sanitaria e dell'impianto di climatizzazione estiva, compreso l'eventuale controllo dell'umidità, (η_H , η_W , η_C) sia superiore ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l'edificio di riferimento ($\eta_{H,limite}$, $\eta_{W,limite}$, $\eta_{C,limite}$).

L'indice $EP_{gl,tot}$ viene così definito:

$$EP_{gl,tot} = EP_{H,tot} + EP_{C,tot} + EP_{W,tot} + EP_{V,tot} + EP_{L,tot} + EP_{T,tot}$$

dove:

$EP_{H,tot}$ = indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

$EP_{C,tot}$ = indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva

$EP_{W,tot}$ = indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

$EP_{V,tot}$ = indice di prestazione energetica per la ventilazione

$EP_{L,tot}$ = indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale

$EP_{T,tot}$ = indice di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose

L'indice $EP_{gl,tot}$ viene misurato in funzione delle condizioni climatiche del comune di effettiva ubicazione dell'edificio e viene espresso in kWh/m² anno, in relazione alla superficie utile di riferimento così come definita dalla normativa nazionale vigente.

L'indice $EP_{gl,tot}$ tiene conto dei soli servizi effettivamente presenti nell'edificio in oggetto: in assenza del servizio energetico nell'edificio reale non si considera fabbisogno di energia primaria per quel servizio. L'edificio di riferimento si considera pertanto dotato degli stessi impianti di produzione di energia dell'edificio reale.

L'indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale e l'indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non si calcolano per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, di seguito d.P.R. 412/1993, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3).

Per la definizione degli indici di prestazione energetica e di prestazione termica e delle efficienze degli impianti dell'edificio di riferimento si utilizzano i parametri energetici e le caratteristiche termiche e di generazione indicati nei successivi paragrafi.

Per il servizio di acqua calda sanitaria il fabbisogno di energia termica utile dell'edificio di riferimento è pari a quello dell'edificio reale.

1.1 Fabbricato

Si riportano di seguito i valori della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti caratteristici dell'edificio di riferimento.

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,26
F	0,24

Tabella 1 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,22
F	0,20

Tabella 2 - Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,26
F	0,24

Tabella 3 - Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	1,40
F	1,10

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
Tutte le zone	0,8

Tabella 5 - Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle si considerano comprensive dell'effetto dei ponti termici.

Per le strutture opache verso l'esterno si considera il coefficiente di assorbimento solare dell'edificio reale.

Per i componenti finestrati si assume il fattore di trasmissione globale di energia solare attraverso i componenti finestrati g_{gl+sh} riportato in Tabella 6, in presenza di una schermatura mobile.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Tabella 6 - Valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud

1.2 Impianti tecnici per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria e la produzione di energia elettrica in situ

Si riportano di seguito i valori delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione e dei sottosistemi di generazione caratteristici dell'edificio di riferimento.

Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione η_u :	H	C	W
Distribuzione idronica	0,81	0,81	0,70
Distribuzione aeraulica	0,83	0,83	-
Distribuzione mista	0,82	0,82	-

Tabella 7 – Efficienze medie η_u dei sottosistemi di utilizzazione (emissione/erogazione, regolazione, distribuzione e l'eventuale accumulo) dell'edificio di riferimento per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W)

Sottosistemi di generazione:	Produzione di energia termica			Produzione di energia elettrica in situ
	H	C	W	
a) Generatore a combustibile liquido	0,82	-	0,80	-
b) Generatore a combustibile gassoso	0,95	-	0,85	-
c) Generatore a combustibile solido	0,72	-	0,70	-
d) Generatore a biomassa solida	0,72	-	0,65	-
e) Generatore a biomassa liquida	0,82	-	0,75	-
f) Pompa di calore a compressione di vapore con motore elettrico	3,00	(*)	2,50	-
g) Macchina frigorifera a compressione di vapore a motore elettrico	-	2,50	-	-
h) Pompa di calore ad assorbimento	1,20	(*)	1,10	-
i) Macchina frigorifera a fiamma indiretta	-	$0,60 \times \eta_{gn}$ (**)	-	-
j) Macchina frigorifera a fiamma diretta	-	0,60	-	-
k) Pompa di calore a compressione di vapore a motore endotermico	1,15	1,00	1,05	-
l) Cogeneratore	0,55	-	0,55	0,25
m) Riscaldamento con resistenza elettrica	1,00	-	-	-
n) Teleriscaldamento	0,97	-	-	-
o) Teleraffrescamento	-	0,97	-	-
p) Solare termico	0,3	-	0,3	-
q) Solare fotovoltaico	-	-	-	0,1
r) Mini eolico e mini idroelettrico	-	-	-	(**)

NOTA: Per i combustibili tutti i dati fanno riferimento al potere calorifico inferiore

(*) Per pompe di calore che prevedono la funzione di raffrescamento si considera lo stesso valore delle macchine frigorifere della stessa tipologia

(**) si assume l'efficienza media del sistema installato nell'edificio reale

Tabella 8 – Efficienze medie η_{gn} dei sottosistemi di generazione dell'edificio di riferimento per la produzione di energia termica per i servizi di climatizzazione invernale (H), climatizzazione estiva (C), produzione di acqua calda sanitaria (W) e per la produzione di energia elettrica in situ.

Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed 8 sono comprensive dell'effetto dei consumi di energia elettrica ausiliaria.

1.3 Impianti tecnici per la ventilazione

In presenza di impianti di ventilazione meccanica, nell'edificio di riferimento si considerano le medesime portate di aria dell'edificio reale.

Nell'edificio di riferimento si assumono i fabbisogni specifici di energia elettrica per la ventilazione riportati nella Tabella 9.

Tipologia di impianto	E_{ve} [Wh/m ³]
Ventilazione meccanica a semplice flusso per estrazione	0,25
Ventilazione meccanica a semplice flusso per immissione con filtrazione	0,30
Ventilazione meccanica a doppio flusso senza recupero	0,35
Ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero	0,50
UTA: rispetto dei regolamenti di settore emanati dalla Commissione Europea in attuazione delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, assumendo la portata e la prevalenza dell'edificio reale.	

Tabella 9 – Fabbisogno di energia elettrica specifico per m³ di aria movimentata

1.4 Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015, "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", cd. "Decreto requisiti minimi":

- il calcolo del fabbisogno di energia elettrica per illuminazione è effettuato secondo la normativa tecnica (UNI EN 15193) e sulla base delle indicazioni contenute nella UNI/TS 11300-2;
- per l'edificio di riferimento si considerano gli stessi parametri (occupazione, sfruttamento della luce naturale) dell'edificio reale e sistemi automatici di regolazione di classe B (UNI EN 15232).

1.5 Impianti tecnici per il trasporto di persone o cose

Il calcolo del fabbisogno di prestazione energetica per il trasporto di persone e cose viene effettuato secondo la quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

2. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'_T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella Tabella 10.

Intervento	Rapporto di forma S/V	H'_T (W/m ² K)
Nuove costruzioni e demolizioni e ricostruzioni	$S/V \geq 0,7$	0,48
	$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,53
	$0,4 > S/V$	0,70
Ampliamenti e ristrutturazioni importanti di primo livello	-	0,62

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m²K)

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

3. AREA SOLARE EQUIVALENTE ESTIVA

Il progettista verifica che il rapporto tra l'area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile ($A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$) sia inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella Tabella 11.

Categoria edificio	Tutte le zone climatiche
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)	$\leq 0,030$
Tutti gli altri edifici	$\leq 0,040$

Tabella 11 - Valore massimo ammissibile del rapporto tra area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e l'area della superficie utile $A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$ (-)

L'area solare equivalente estiva $A_{sol,est}$ viene calcolata secondo la disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. COPERTURA DA FONTE RINNOVABILE

Il progettista accerta l'osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo i principi minimi e le decorrenze di cui all'Allegato 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Gli obblighi di copertura del fabbisogno termico dell'edificio, di cui al punto 1 del citato Allegato 3, non possono essere assolti impiegando energia elettrica, ancorché prodotta da fonti rinnovabili, per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule).

Ai fini del soddisfacimento del fabbisogno termico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in situ (per esempio, fotovoltaico) può essere conteggiata:

- in caso di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una caldaia, fino a copertura dei consumi di energia elettrica per gli ausiliari;
- in caso di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di una pompa di calore elettrica, fino a copertura di tutti i consumi elettrici relativi all'utilizzo di tale macchina ad esclusione dell'energia elettrica assorbita da eventuali resistenze di integrazione alla produzione del calore utile per l'impianto;
- in caso di impianto di ventilazione meccanica controllata, fino alla copertura dei relativi ausiliari elettrici.

5. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Il progettista verifica che il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale, per la produzione dell'acqua calda sanitaria e per l'eventuale ventilazione meccanica dell'edificio progettato ($EP_{H,W,V,nren}$ di seguito EP_{classe}) sia inferiore ad un indice limite ($EP_{classe,lim}$) pari a:

$EP_{classe,lim} = 60 \text{ kWh/m}^2 \text{ anno}$, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del d.P.R. 412/1993)

$EP_{classe,lim} = 17 \text{ kWh/m}^3 \text{ anno}$, per tutte le altre categorie

L'indice EP_{classe} va calcolato in riferimento al clima del comune di Trento e costituisce l'indice di prestazione energetica utilizzato ai fini della classificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Il sistema di classificazione energetica è riferito alle categorie individuate nel d.P.R. 412/1993, distinguendo tra gli edifici della categoria E.1 e gli edifici appartenenti al tutte le altre categorie.

L'impianto di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, l'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria si considerano sempre presenti. Nel caso di loro assenza si procede a

simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano installati gli impianti standard di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

5.1 Classi energetiche per edifici di categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili)

Fabbisogno di energia primaria EP_{classe} (kWh/m ² a)	
CLASSE A+	≤ 30
CLASSE A	≤ 40
CLASSE B+	≤ 50
CLASSE B	≤ 60
CLASSE C+	≤ 80
CLASSE C	≤ 120
CLASSE D	≤ 180
CLASSE E	≤ 225
CLASSE F	≤ 270
CLASSE G	> 270

5.2 Classi energetiche per tutti gli altri edifici

Fabbisogno di energia primaria EP_{classe} (kWh/m ³ a)	
CLASSE A+	≤ 9
CLASSE A	≤ 11
CLASSE B+	≤ 14
CLASSE B	≤ 17
CLASSE C+	≤ 23
CLASSE C	≤ 34
CLASSE D	≤ 51
CLASSE E	≤ 64
CLASSE F	≤ 77
CLASSE G	> 77

6. BLOWER DOOR TEST

Per gli edifici il cui progetto prevede inizialmente la classe A+ o A, o per i quali sia comunque stata raggiunta la classe A+ o A, ai fini della certificazione energetica dell'edificio come realizzato, è obbligatorio misurare la permeabilità dell'involucro edilizio all'aria.

La verifica di tenuta all'aria tramite blower door test, metodo che permette di valutare il flusso di ricambio dell'aria dell'involucro edilizio, deve essere effettuata secondo UNI EN ISO 9972 metodo 1 (prova di edificio in uso).

Il valore massimo nel numero di ricambi orari del volume d'aria (n_{50lim}) da rispettare è indicato in prospetto.

	n_{50lim}					
	fino al 31 dicembre 2015		dal 1 gennaio 2016		dal 1 gennaio 2019	
classe energetica	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *	valore limite	limite penalizzazione consentita *
A+	1.5	2.5	1.0	2.0	0.6	1.5
A			1.5	2.5	1.0	2.0

Tabella 12 - Valori limite del numero dei ricambi orari del volume d'aria interno dell'edificio (n_{50lim})

In caso di superamento del valore di n_{50lim} indicato in tabella ed entro il valore limite di penalizzazione ammesso indicato nelle colonne con l'asterisco, ferma restando la possibilità di intervenire sull'edificio al fine di ricondurre il parametro sotto il valore limite, il fabbisogno energetico dell'edificio EP_{classe} definito ai fini della classificazione energetica deve essere così ridefinito:

- per gli edifici appartenenti alla categoria E.1 ai sensi del d.P.R. 412/1993:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50\ lim}) \times 5 \text{ [kWh/m}^2 \text{ anno]}$$

- per gli edifici appartenenti alle altre categorie:

$$EP_{classe\ effettivo} = EP_{classe\ progetto} + (n_{50\ BDT} - n_{50\ lim}) \times 1,7 \text{ [kWh/m}^3 \text{ anno]}$$

Dove:

$EP_{classe\ effettivo}$ = indice di prestazione energetica effettivo, da considerarsi ai fini della classificazione energetica

$EP_{classe\ progetto}$ = indice di prestazione energetica di progetto

$n_{50\ BDT}$ [h^{-1}] = numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato, misurato da blower door test

$n_{50\ lim}$ [h^{-1}] = valore limite, da norma, del numero di ricambi orari del volume d'aria climatizzato

Si assume che il valore di $n_{50\ BDT}$ deve essere arrotondato al primo decimale, per difetto.

Il superamento dei valori massimi dell'indice $n_{50\ lim}$, con conseguente incremento dell'indice $EP_{classe\ progetto}$ secondo la formula sopra riportata, è consentito nel rispetto dei limiti indicati nelle colonne con l'asterisco. Qualora il test rilevi un valore di n_{50} superiore anche al limite di penalizzazione consentito, è possibile procedere con una nuova misurazione previa sigillatura dei fori realizzati per la necessità di soddisfare eventuali prescrizioni igienico-sanitarie derivanti da Regolamenti locali. Se anche in tale caso il test rilevasse un valore superiore ai limiti di penalizzazione consentiti, è fatto obbligo intervenire sui vari elementi della costruzione al fine di ricondurre tale indice al di sotto dei tetti limite massimi previsti. Se ricorre questa fattispecie, il blower door test deve essere rieseguito.

Nell'esecuzione delle prove non è comunque ammessa la chiusura/sigillatura di aperture di ventilazione richieste da disposizioni regolamentari per la presenza negli ambienti di apparecchi di combustione diversi da quelli di tipo stagno (negli apparecchi di tipo stagno la camera di combustione non deve essere in comunicazione con l'ambiente stesso). Nel caso di alimentazione a gas vanno considerate solo le disposizioni regolamentari applicabili agli apparecchi di tipo C secondo la serie di norme UNI 7129. Nel caso di alimentazione con biocombustibili solidi si considerano solo le disposizioni applicabili agli apparecchi di tipo stagno secondo la norma UNI

10683. Per gli apparecchi di cottura alimentati a gas con sorveglianza di fiamma si possono utilizzare sistemi automatici di chiusura delle aperture interbloccati con l'alimentazione del gas conformi a quanto previsto dalle norme UNI 7129 ma senza applicare durante la prova ulteriori interventi di chiusura/sigillatura.

In presenza di impianto di climatizzazione invernale centralizzato e di certificazione emessa per l'intero edificio, il valore di $n_{50\ BDT}$ di riferimento è rappresentato dal valore medio delle misurazioni ottenute per le diverse unità immobiliari, eseguite secondo le prescrizioni del metodo 1. Il calcolo del valore medio viene pesato in funzione del volume delle diverse unità.

Il valore medio deve garantire il rispetto dei limiti riportati nelle colonne con l'asterisco.

7. GENERATORI A BIOMASSA

Nelle more dell'emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l'installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate nella Tabella 13.

Tipologia	Norma di riferimento
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet	UNI EN 15270

Tabella 13 – Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto

Per le caldaie a biomassa è obbligatoria l'installazione di prodotti corrispondenti come minimo alla classe 5 della norma UNI EN 303-5.

8. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "Decreto Requisiti minimi".

9. DEROGHE

Sono esclusi dalle verifiche di cui al punto 5 del presente Allegato, gli edifici di cui alla categoria E.3 del d.P.R. 412/1993, qualora il progettista dimostri con motivata relazione tecnica che il conseguimento di tale livello di prestazione energetica risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso per le necessità di soddisfare i requisiti di cui alla Circolare Ministeriale LL.PP. n. 13011 del 22 novembre 1974 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli interventi di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, le verifiche di cui al punto 4 riguardano esclusivamente la copertura da fonte rinnovabile del fabbisogno termico.

In caso di sopraelevazione o ampliamento del volume climatizzato dell'edificio esistente, qualora il nuovo volume riscaldato venga collegato ad un impianto tecnico esistente, è necessaria

l'osservanza dei soli punti 2 e 3 del presente Allegato, oltre alle altre eventuali verifiche previste dalla normativa nazionale vigente, ai sensi di quanto stabilito dal punto 8.

Allegato A bis

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termofisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio oggetto di intervento ed il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l'intera struttura, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se l'intervento riguarda una porzione della falda del tetto dell'edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per l'intera falda;
- se l'intervento riguarda una porzione della parete opaca verticale dell'edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per la medesima porzione della parete verticale esposta a nord.

Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi paragrafi 1 e 2.

Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono rispettati i requisiti e le prescrizioni di cui ai successivi paragrafi.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):

- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993,

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle riportate nel paragrafo 1 dell'Allegato A ter al presente regolamento.

Il progettista verifica altresì il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata (g_{gl+sh}), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella corrispondente tabella riportata nel paragrafo 1 dell'Allegato A ter al presente regolamento. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993.

Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ fatta eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993.

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di:

- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore,
- nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori,
- nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria in edifici esistenti o ristrutturazione dei medesimi impianti,
- sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione,
- nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione,

il progettista verifica il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni riportate nel paragrafo 2 dell'Allegato A ter al presente regolamento.

3. COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO

Il progettista verifica che il coefficiente medio globale di scambio termico (H'_T) risulti inferiore al valore massimo ammissibile riportato nella Tabella 1.

Intervento	H'_T (W/m ² K)
Ristrutturazione importante di secondo livello	0,62

Tabella 1 - Valore massimo ammissibile del coefficiente medio globale di scambio termico H'_T (W/m²K)

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'_T viene calcolato secondo le disposizioni definite dalla normativa nazionale vigente.

4. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "Decreto Requisiti minimi".

Allegato A ter

Requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 5.

Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento, le disposizioni che seguono si applicano a tutte le categorie di edifici soggetti ad uno degli interventi di cui all'articolo 4, comma 5, così come classificati in base alla destinazione d'uso, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti.

Per tali categorie di interventi, i requisiti di prestazione energetica da verificare si applicano ai soli componenti edilizi ed impiantistici oggetto di intervento e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza. Per gli interventi di ampliamento, con riferimento alle strutture delimitanti il nuovo ambiente climatizzato dall'esterno o da altri ambienti non climatizzati, deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 1.

1. TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE OPACHE E TRASPARENTI

Il progettista verifica che il valore della trasmittanza termica (U):

- delle strutture opache verticali,
- delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993 ,
- delle strutture opache orizzontali di pavimento,
- delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, fatta eccezione per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993,

delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o gli ambienti non climatizzati, sia inferiore o uguale ai valori indicati nelle corrispondenti tabelle di seguito riportate.

Per le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti riscaldati, il valore di trasmittanza termica (U) deve essere inferiore a 0,8 W/m²K fatta eccezione, per le sole coperture, per gli edifici appartenenti alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993.

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,28
F	0,26

Tabella 1- Trasmittanza termica U massima delle strutture opache verticali verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,24
F	0,22

Tabella 2 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l'esterno e gli ambienti non climatizzati

Zona climatica	U (W/m ² K)
E	0,29
F	0,28

Tabella 3 - Trasmittanza termica U massima delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l'esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra

Zona Climatica	U (W/m ² K)	
	Fino al 31/03/2017*	Dal 01/04/2017
Zona E	1.80	1.40
Zona F	1.60	1.00

* i valori in colonna si applicano ai titoli edilizi presentati entro il 31/03/2017

Tabella 4 - Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso gli ambienti non climatizzati

Nel caso in cui fossero previste aree limitate di spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti, i limiti devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata.

Nel caso di strutture delimitanti lo spazio climatizzato verso ambienti non climatizzati, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.

Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori limite di trasmittanza devono essere rispettati dalla trasmittanza equivalente della struttura tenendo conto dell'effetto del terreno calcolata secondo UNI EN ISO 13370.

I valori di trasmittanza delle precedenti tabelle 1, 2 e 3, si considerano comprensivi dei ponti termici all'interno delle strutture oggetto di riqualificazione (ad esempio ponte termico tra finestra e muro) e di metà del ponte termico al perimetro della superficie oggetto di riqualificazione.

Il progettista verifica altresì che il valore del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata (g_{gl+sh}), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud sia inferiore o uguale al valore indicato nella Tabella 5. Tale verifica non si applica in caso di intervento relativo ad un edificio appartenente alla categoria E.8 ai sensi del d.P.R. 412/1993.

Zona climatica	g_{gl+sh}
Tutte le zone	0,35

Tabella 5 - Valore massimo del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di una schermatura mobile

2. REQUISITI E PRESCRIZIONI DEGLI IMPIANTI TECNICI

2.1 Impianti tecnici per la climatizzazione invernale

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione invernale in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione dei generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- calcolo dell'efficienza media stagionale dell'impianto termico di riscaldamento e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'Allegato A al presente regolamento;
- installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica;

- c) nel caso di impianti a servizio di più unità immobiliari, installazione di un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- d) nel caso di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili, verifica dei requisiti di cui al paragrafo 7 dell'Allegato A;
- e) nel caso di sostituzione di generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. i nuovi generatori di calore a combustibile gassoso o liquido abbiano un rendimento termico utile nominale non inferiore a quello indicato nel successivo paragrafo 2.1.1
 - ii. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un coefficiente di prestazione (COP o GUE) non inferiore ai valori indicati nel successivo paragrafo 2.1.2
 - iii. in caso di installazione di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento della potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento condotto secondo la norma UNI EN 12831;
 - iv. in caso di installazione di generatori di calore in impianti a servizio di più unità immobiliari, o di edifici a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica, e un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

2.1.1 Requisiti per generatori di calore a combustibile liquido e gassoso

Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Qualora nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni suddette, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

- a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$ dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW,
- b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013,
- c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui primo periodo del paragrafo, da allegare al libretto di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni.

2.1.2 Requisiti per pompe di calore

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,2
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,2

Tabella 1 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C] (*)	GUE
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,38
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,30
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,45
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,40
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,50
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata: 30 (*)	1,45

(*)Δt: pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

Tabella 2 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche servizio riscaldamento (macchine reversibili e non)

I valori di cui alle tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

- a) per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
- b) per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);
- c) per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.2 Impianti tecnici per la climatizzazione estiva

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione estiva in edifici esistenti, ristrutturazione dei medesimi impianti o sostituzione delle macchine frigorifere dei generatori, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di seguito:

- a) calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva e verifica che la stessa risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'Allegato A al presente regolamento;
- b) installazione, ove tecnicamente possibile, di sistemi di regolazione per singolo ambiente e di sistemi di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permettano la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;
- c) nel caso di sostituzione di macchine frigorifere, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui alla lettera a), qualora coesistano le seguenti condizioni:
 - i. le nuove macchine frigorifere o a gas, con potenza utile nominale maggiore di 12 kW, abbiano un indice di efficienza energetica non inferiore ai valori riportati nel successivo paragrafo 2.2.1;
 - ii. nel caso installazione di macchine frigorifere a servizio di più unità immobiliari o di edifici adibiti a uso non residenziale siano presenti un sistema di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare ed un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta del calore che permetta la ripartizione di consumi per singola unità immobiliare.

2.2.1 Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	EER
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	3,0
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,5
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≥ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,0
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,0
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19	4,0
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2

Tabella 3 - Requisiti e condizioni di prova per pompe di calore elettriche servizio raffrescamento (macchine reversibili e non)

Tipo di pompa di calore	EER
Assorbimento ed endotermiche	0,6

Tabella 4 - Requisiti di efficienza energetica per pompe di calore ad assorbimento ed endotermiche per il servizio di raffrescamento, per tutte le tipologie

I valori di cui alle Tabelle possono essere ridotti del 5% per macchine elettriche con funzionamento a velocità variabile.

La prestazione delle macchine deve essere misurata in conformità alle seguenti norme:

- per le pompe di calore elettriche in base alla UNI EN 14511;
- per le pompe di calore a gas ad assorbimento in base alla UNI EN 12309-2 (valori di prova sul p.c.i.);
- per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla UNI EN 14511.

2.3 Impianti tecnici per la produzione di acqua calda sanitaria

Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, nel caso di nuova installazione di impianti tecnologici idrico-sanitari destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti, si procede al calcolo dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto tecnologico idrico-sanitario ed alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite calcolato utilizzando i valori delle efficienze fornite per l'edificio di riferimento nel paragrafo 1 dell'Allegato A al presente regolamento.

Nel caso di sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione dell'acqua calda sanitaria negli impianti esistenti di cui al precedente punto, devono essere rispettati i requisiti minimi definiti al paragrafo 2.1, lettera e) per la corrispondente tipologia impiantistica.

Fermo restando il rispetto dei requisiti definiti dai regolamenti comunitari citati, le precedenti indicazioni non si applicano in caso di installazione o sostituzione di scaldacqua unifamiliari.

2.4 Impianti tecnici per l'illuminazione

Nelle more dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del d.m. 26 giugno 2015, cd. "Decreto Requisiti minimi", per tutte le categorie di edifici ai sensi del d.P.R. 412/1993, con l'esclusione della categoria E.1. fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme, nonché per la categoria E.1(3), in caso di sostituzione di singoli apparecchi di illuminazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

2.5 Impianti tecnici per la ventilazione

In caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianti di ventilazione, i nuovi apparecchi devono rispettare i requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi delle direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE. I nuovi apparecchi devono avere almeno le stesse caratteristiche tecnico funzionali di quelli sostituiti e permettere il rispetto dei requisiti normativi d'impianto previsti dalle norme UNI e CEI vigenti.

3. ALTRE VERIFICHE

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda al d.m. 26 giugno 2015, cd. "Decreto Requisiti minimi".

Allegato B bis

Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I corsi hanno durata minima di 80 ore

L'aspirante certificatore potrà conseguire l'attestato di frequenza del corso di formazione e partecipare al successivo svolgimento delle prove scritte e colloquio orale solo se avrà dimostrato di aver frequentato almeno l'85% delle ore di formazione previste.

I MODULO

La legislazione europea e nazionale per l'efficienza energetica degli edifici.

La legislazione provinciale per l'efficienza energetica degli edifici.

Le procedure di certificazione.

La normativa tecnica.

Obblighi e responsabilità del certificatore.

II MODULO

Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.

Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

III MODULO

Analisi tecnico economica degli investimenti.

Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.

IV MODULO

Involucro edilizio:

1. le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti;
2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi edifici;
 - del miglioramento degli edifici esistenti.

V MODULO

Impianti termici:

1. fondamenti e prestazioni energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
2. soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
 - dei nuovi impianti;
 - della ristrutturazione degli impianti esistenti.

VI MODULO

L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.

VII MODULO

Comfort abitativo.

La ventilazione naturale e meccanica controllata.

L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.

VIII MODULO

La diagnosi energetica degli edifici.

Esempi applicativi.

Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

- l'art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) *l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.*”.

- la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 è la legge urbanistica provinciale;
- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 è la legge provinciale per il governo del territorio 2015;
- il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i. ha ad oggetto: “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”;
- l’articolo 24 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2014)), recita:

“Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia nonché delle disposizioni statali di attuazione della medesima

(...) omissis

7. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 4 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), la Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, modifica le norme relative alla metodologia di calcolo della prestazione energetica e ai requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 5, della legge urbanistica provinciale, come modificato dal comma 1 di questo articolo. Le medesime deliberazioni possono disciplinare ogni altro aspetto connesso alle modificazioni previste dal primo periodo di questo comma, anche in deroga al regolamento e ferma restando la necessità di procedere all'adeguamento dello stesso. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale continuano ad applicarsi i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia e le metodologie di calcolo della prestazione energetica previsti dalla normativa provinciale vigente.”

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ha ad oggetto “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 ha ad oggetto “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

- l'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) recita:

“Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°(gradi) marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

8. [Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.”.

- l'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998), recita:

“Art. 60

Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6(Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)

1. *Ai fini della tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico si applica nel territorio della provincia di Trento la disciplina stabilita dalla legge 26 ottobre 1995, n.*

447, ad esclusione dell'articolo 10, comma 4, e dai relativi decreti attuativi, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6, come modificata dalla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ad esclusione degli articoli 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33; cessano, inoltre, le relative norme regolamentari.

3. Le funzioni derivanti dalle norme statali citate al comma 1 sono esercitate rispettivamente dalla Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalle medesime norme, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dal dipartimento competente in materia di ambiente, ad esclusione delle funzioni attinenti alla pianificazione e programmazione provinciale e di quelle riservate alla Giunta provinciale a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

4. La vigilanza sull'applicazione delle norme statali citate al comma 1 è esercitata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dal personale incaricato dai comuni. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3, intendendosi sostituita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con il comune territorialmente interessato. I proventi sono introitati nel bilancio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

5. Ove dai controlli risulti che i livelli delle emissioni e delle immissioni sonore non siano conformi alle prescrizioni normative o a quelle amministrative in vigore, il sindaco del comune territorialmente competente, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle citate prescrizioni entro un congruo termine. Il provvedimento di diffida può contenere, in alternativa, misure e prescrizioni di minimizzazione delle emissioni, ove siano avviati programmi o procedure di rilocalizzazione o di dismissione dell'attività e degli impianti, e stabilire il termine finale entro il quale dev'essere sospesa l'attività o devono essere chiusi o disattivati gli impianti e i macchinari.

6. In caso di inosservanza della diffida il sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività oppure, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni è ordinata, da parte dello stesso sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti o dei macchinari che generano le emissioni.

7. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il sindaco può chiedere il supporto tecnico dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di ordinanze contingibili e urgenti.

8 bis. I comuni possono esonerare dall'osservanza dei valori limite differenziali d'immissione gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti il 31 dicembre 2003 che rispettino o possano rispettare, anche a seguito di misure di risanamento, i valori limite assoluti di immissione, ove sia dimostrata l'impossibilità di rispettare il criterio differenziale in ragione dell'assetto urbanistico esistente e dell'eccessiva onerosità dell'intervento di adeguamento.

9. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori attivati ai sensi delle disposizioni provinciali di cui al comma 2 prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure in vigore antecedentemente alla medesima data.

10. Ferme restando le norme transitorie stabilite dalla disciplina statale citata dal comma 1, con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di corrispondenza e di eventuale adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale n. 6 del 1991, con le zonizzazioni acustiche di cui alla normativa statale citata dal comma 1 del presente articolo, determinando i nuovi limiti massimi ammissibili del rumore ai sensi del presente articolo. In attesa di tale deliberazione si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.

11. Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le ulteriori norme necessarie per l'attuazione del presente articolo; in particolare il regolamento stabilisce le direttive e le prescrizioni, anche temporali, dirette a regolare l'ordinato passaggio dal regime normativo dettato dalla legge provinciale n. 6 del 1991 al regime normativo dettato dal presente articolo.

12. Resta ferma la validità degli atti emanati sulla base delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2; i medesimi atti rimangono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle disposizioni legislative abrogate dal comma 2 sono definiti secondo le procedure ivi previste.

13. Nelle autorizzazioni di spesa già disposte o da disporre per i fini di cui alle singole leggi provinciali sono incluse - ove non espressamente stabilito diversamente - anche le spese per l'attuazione degli interventi di competenza della Provincia ai sensi del presente articolo.

14. I comuni provvedono alla realizzazione delle opere di loro competenza ai sensi della legge n. 447 del 1995 mediante utilizzo delle risorse proprie o loro trasferite ai sensi delle norme provinciali in materia di finanza locale. Per le medesime finalità si provvede nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti minori dei comuni, previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della presente legge (capitolo 11240), e del fondo per gli investimenti programmati dai comuni, previsto dall'articolo 11 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (capitoli 11285 e 11286).

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.”

- l'art. 14 del d.P.G.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recita:

“Art. 14

Tecnico competente in acustica

I soggetti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal D.P.C.M. 31 marzo 1998, che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, devono presentare domanda alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, mediante apposito modulo predisposto dalla medesima.

La valutazione delle domande è effettuata da una commissione composta da:

a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali o un suo sostituto;

b) un esperto in materia di acustica ambientale o un suo sostituto;

c) due funzionari della Provincia esperti in materie giuridiche.

I componenti effettivi e quelli supplenti sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali. Il medesimo provvedimento disciplina anche le modalità di funzionamento della commissione.

I tecnici competenti in acustica riconosciuti da altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano inviano alla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali la copia dell'atto di riconoscimento adottato dalle altre regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai fini dell'inserimento nell'elenco previsto dal comma 5

In esito alle valutazioni previste dal comma 3 e alle comunicazioni di cui al comma 4, la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali redige, a meri fini ricognitivi, un apposito elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, curandone la pubblicazione periodica nel Bollettino ufficiale della Regione.”.

Note all'articolo 1

- L'articolo 1 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 1

Finalità

*1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale **o di qualità costruttiva degli edifici in legno** e di favorire la diffusione degli stessi.*

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, ~~anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto,~~ questo regolamento disciplina in particolare:

a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;

b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;

d) i criteri e le modalità per il rilascio delle certificazioni;

- e) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono ai processi di certificazione;
- f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;
- g) le modalità di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.”

Note all'articolo 2

- L'articolo 2 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici, nonché le definizioni adottate dalle norme provinciali in materia di urbanistica.

2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti è quella riportata ~~all'articolo 99 della legge provinciale n. 1 del 2008~~ all'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto del 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015).

2 bis. Ai sensi dell'articolo 83, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), vengono altresì definiti gli interventi di:

a) **ristrutturazione importante di primo livello:** interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva asservita all'intero edificio;

b) **ristrutturazione importante di secondo livello:** interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e che possono interessare anche l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale o estiva;

c) **riqualificazione energetica:** interventi non riconducibili alle precedenti categorie ma che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio; tali interventi coinvolgono una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprensiva di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, o consistono nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore di calore.

2 ter. Nelle categorie di cui al comma 2 bis vengono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 83, comma 1 lettera b) della legge provinciale n. 1 del 2008.”

- L'articolo 77 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) dispone:

“Art. 77

Definizione delle categorie d'intervento

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio di destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione sono compresi quelli volti alla demolizione, anche parziale, degli edifici esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume urbanistico esistente, e i seguenti interventi:

1) l'ampliamento della superficie utile netta esistente con interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 109;

2) la sopraelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 o nei limiti stabiliti dal PRG;

3) l'ampliamento laterale o in sopraelevazione degli edifici esistenti secondo i parametri fissati dal PRG e comunque nel limite del 20 per cento della superficie utile netta o anche con ampliamenti superiori della superficie utile netta, se è rispettato il volume urbanistico esistente;

4) la demolizione e ricostruzione anche su diverso sedime all'interno del lotto edificatorio o della particella di riferimento, nell'ambito della medesima destinazione di zona, nel rispetto della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati;

5) l'aggregazione di fabbricati esistenti nel medesimo lotto edificatorio o, nelle aree non specificamente destinate all'insediamento, di fabbricati pertinenziali a quello oggetto d'intervento;

f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;

g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono considerati tali:

1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati mediante l'utilizzo degli indici urbanistici;

2) in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, l'ampliamento laterale o in sovrapposizione, se previsti dal PRG, in misura superiore al 20 per cento della superficie utile netta e con ampliamento del volume urbanistico esistente;

3) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;

h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale o con la suddivisione di fabbricati esistenti in più edifici.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e) e lettera h), si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di quest'articolo, inoltre:

a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;

b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e colturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.

4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro.”

- Il comma 2 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 1 del 2008 dispone:

“2. Per l'applicazione di questo capo (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione. In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento definisce le ristrutturazioni importanti, nel rispetto della normativa europea.”

- L'alinea e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 83 della legge provinciale n. 1 del 2008 dispongono:

“1. Questo capo si applica:

(...) omissis

b) agli edifici esistenti, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.”

Note all'articolo 3

- Si trascrive la classificazione generale degli edifici per categorie prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:

- E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili
- E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili
- E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
- E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili
- E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili
- E.6 Edifici adibiti ad attività sportive
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili

- La parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riguarda i Beni culturali, come definiti dall'art. 10 del medesimo decreto.

- L'alinea e le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dispongono:

“1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni delle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di case immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.”

- L'art. 65 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, dispone l'individuazione di beni ambientali, tra i quali figurano anche manufatti che, anche se non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, si distinguono per il loro peculiare interesse architettonico.

Note all'articolo 5

- Il paragrafo 4.2.2 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 26 giugno 2015 prevede che, per gli edifici residenziali esistenti aventi superficie utile inferiore a 200 metri quadrati, il valore della prestazione energetica possa essere definito attraverso un software applicativo predisposto da ENEA e CNR che utilizza un metodo di calcolo semplificato.

Note all'articolo 6

- L'articolo 76 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, dispone:

“Art. 76

Finalità e contenuti del libretto del fabbricato

1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di prevenzione del rischio è istituito il libretto del fabbricato. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando le modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti, secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, realizzato dopo la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce le modalità di realizzazione del libretto e di consultazione dello stesso, promuovendo il ricorso a modalità informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto da parte del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati del libretto sono messi a disposizione della Provincia nell'ambito del SIAT, secondo le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto del fabbricato è tenuto a cura del comune ove è situato l'immobile.”

Note all'articolo 7

- L'articolo 85 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, disciplina la Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici. Il comma 1 dispone che:

“1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici”.

- L'articolo 86 della legge provinciale n. 1/2008 prevede delle misure volte a favorire la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e della realizzazione di edilizia in legno di qualità.

- Il comma 5 dell'articolo 86 della legge provinciale n. 1/2008 dispone che:

“5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale”.

Note all'articolo 8

- L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, c. 1, lett. c), del d.lgs. 192/2005) definisce quali sono i soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, riconosciuti quindi come soggetti certificatori. Tra questi, in particolare, viene individuata la categoria dei “tecnici abilitati”, costituita dai soggetti che, in possesso di specifico titolo di studio, vengono riconosciuti come certificatori in virtù della professione esercitata o in virtù delle competenze acquisite a seguito della frequentazione di specifici corsi di formazione.

- Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 dispone che:

“5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini, e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette regioni e province autonome. [...]”

Note all'articolo 9

- L'articolo 10 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

*“Art. 10
Vigilanza*

*1. ~~L'Agenzia provinciale per l'energia~~ **L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia** svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica, anche avvalendosi **degli organismi di accreditamento di cui all'articolo 7** e del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attività di vigilanza può essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7.*

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonché all'organismo interessato di cui all'articolo 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.”

Note all'articolo 10

- L'articolo 11 del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

*“Art. 11
Targa energetica*

*1. Per tutti gli edifici pubblici ~~o ad uso pubblico~~ e **gli edifici utilizzati dalla pubblica amministrazione aperti al pubblico**, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.*

2. La targa deve essere esposta nel luogo più visibile aperto al pubblico ed è aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

3. La targa energetica è rilasciata dall'organismo ~~di abilitazione~~ **di accreditamento** sulla base di modelli e indicazioni fornite ~~dall'agenzia per l'energia~~ **dall'Agenzia per le risorse idriche e l'energia**.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa può essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile ~~ed è riferita all'intero edificio~~. I relativi oneri sono a carico del richiedente.”

Note all'articolo 11

- L'articolo 12 bis del d.P.P. n. 11-13/Leg. del 2009, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 12 bis

Catasto provinciale per le certificazioni energetiche

1. ~~Gli attestati di certificazione energetica~~ **Gli attestati di prestazione energetica** degli edifici concorrono alla formazione di un sistema informativo denominato *catasto provinciale per le certificazioni energetiche*, tenuto presso ~~l'Agenzia provinciale per l'energia~~ **Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia**.

2. *Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informativo e di pubblicazione dei dati in esso contenuti, nel rispetto della disciplina statale in materia di protezione dei dati personali”*.

Note all'articolo 12

- Con la deliberazione di Giunta provinciale n. 162/2016 (Modificazioni ed integrazioni al d.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. Recante “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”) sono state approvati gli aggiornamenti necessari al recepimento della direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e delle disposizioni previste dai decreti nazionali in materia.

- L'articolo 78 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo.

Note all'articolo 13

- Gli Allegati A, A bis e A ter aggiornano i requisiti minimi di prestazione energetica da rispettarsi in occasione della realizzazione degli interventi edilizi, allineando le disposizioni provinciali ai decreti nazionali di recepimento della direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

- L'Allegato B "Comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo il presente regolamento e quella prevista dalla Provincia autonoma di Bolzano" viene eliminato in considerazione del fatto che la classificazione energetica della Provincia di Bolzano riportata nella tabella contenuta nell'Allegato non risulta essere attualmente più in vigore.

- Con l'Allegato B bis vengono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Note all'articolo 14

- Per l'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, abrogato dall'articolo qui annotato, si veda la nota alle premesse.